

ON.LE TAR LAZIO – ROMA – III SEZIONE BIS

R.G. 8481/2021

RICORSO PER MOTIVI ULTERIORI ED AGGIUNTI

ove occorra da far valere quale ricorso autonomo

Per: la dott.ssa **FALCONE MARIA ROSARIA** (FLCMRS74D51F152L) rappresentata e difesa in virtù di procura già in atti, e ove occorra altresì nuovamente allegata all'originale di questo atto, dall'Avv. Danilo Valentino dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec studiolegalevalentino@pec.it;

contro

- **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale Lombardia** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ambito Territoriale di Brescia** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro *p.t.*

nonché nei confronti del controinteressato

- **PLACANICA MATTEO** (c.f.PLCMTT68R13B157W) con indirizzo PEC matteo.placanica@brescia.pecavvocati.it estratto dal Registro INI-PEC- quale soggetto inserito nella prima fascia delle graduatorie GPS per la Provincia di Brescia valide per l'aa. ss. 2020/2022 classe di concorso sostegno (ADSS)
- **ARIMINI FELICE** (c.f. RMNFLC7610G812M) con indirizzo PEC felice.arimini@pecavvocatinola.it estratto dal Registro INI-PEC- quale soggetto inserito nella prima fascia delle graduatorie GPS per la Provincia di Brescia valide per l'aa. ss. 2020/2022 classe di concorso sostegno (ADSS)

per l'annullamento

- Del decreto dirigenziale prot. n. 850 del 17.8.2021 dell'USP Brescia con il quale sono state pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Brescia per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso “*sostegno*” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) **(doc. n. 1)**;
- Del provvedimento dell'USP Brescia oggetto di espresso richiamo nel decreto dirigenziale prot. n. 850 del 17.8.2021 (dagli estremi non conosciuti) con il quale la USP di Brescia ha disposto il rigetto della domanda della ricorrente di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle GPS della provincia di Brescia per l'anno scolastico 2021/2022
- Della nota mail 7/8/2021 invita alla ricorrente dall'indirizzo noreply@istruzione.it con la quale si comunicava alla medesima l'avvenuta esclusione da parte dell'USP di Brescia della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle GPS della provincia di Brescia per l'anno scolastico 2021/2022 con la seguente motivazione “*titolo sostegno in corso di riconoscimento*” **(doc. 2)**
- del decreto dirigenziale del 26/8/21 a firma del Dirigente dell'USP Brescia con il quale sono state nuovamente pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Brescia per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso “*sostegno*” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) **(doc. n. 3)**;
- delle graduatorie dell'USP Lombardia - Ambito Territoriale di Brescia relativa alle classi di concorso “*sostegno*” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS), ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia

- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”*
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 4**);
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione*

10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

Nonché altresì per l'annullamento,

- del decreto prot. 871 del 30/08/2021 ivi incluso l'allegato elenco, a mezzo del quale l'USP Brescia ha pubblicato l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di assunzione a T.D. (con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022) finalizzata alla assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui non individua il nominativo della ricorrente tra i destinatari del predetto contratto, relativamente alla classe di concorso sostegno ADSS (**doc. 7**)
- di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti comunque connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- **per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a**

ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati

- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla immissione in ruolo sui posti di sostegno nella classe di concorso ADSS a far data dalla esclusione decretata illegittimamente, come previsto dall'art 59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del Decreto sostegni bis n°73/2021)

FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione prevedeva la possibilità di coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero in data anteriore al 31/7/2021 di richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia.

2.- Di conseguenza, la ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi" alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia della Provincia di Brescia (**doc. n. 5**) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Romania) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedete al 23/7/2021.

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione della istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi la ricorrente si è avvalsa della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale "Istanze OnLine"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 ("*Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*") vi era quella denominata "*Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito*"

all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206"

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente)
oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente

La ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, ha redatto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Brescia opzionando nella Sezione A.1 la voce *"Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ..."*, e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

4.- Inopinatamente, in data 7/8/2021 la ricorrente riceveva nota email con la quale era informata del fatto che l'USP di Brescia avesse disposto l'esclusione della medesima poiché asseritamente in possesso di titolo sul sostegno conseguito all'estero ed ancora in corso di riconoscimento.

5- Con successivi provvedimenti (tutti oggetto di gravame nel presente giudizio) l'USP Brescia ha pubblicato sia l'aggiornamento delle graduatorie GPS e dei relativi elenchi aggiuntivi non includendovi il nominativo della ricorrente tra i soggetti inseriti nella prima fascia per la classe di concorso ADSS, sia l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di assunzione a T.D. (con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022) finalizzata alla assunzione in ruolo ex 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 7, non includendovi il nominativo della ricorrente tra i destinatari di contratto relativamente alla classe di concorso sostegno ADSS.

Con evidente ulteriore pregiudizio che la ricorrente subisce in conseguenza della decretata illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS

Pertanto, la ricorrente, avendone interesse, impugna tutti gli atti meglio indicati in epigrafe riproponendo i medesimi motivi in diritto già esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio nonché per gli ulteriori motivi, come di seguito indicati,

DIRITTO

1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che “*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021*”.

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che “*Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60*”).

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2020 prevede che “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo***” .

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Mantova valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che “*possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021*”; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020. Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare “*la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure **in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente***”.

Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento; il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 6).*

La ratio ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 bis del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti, poiché sarebbero comunque sotto la 'spade di Damocle' della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo dei ricorrenti, escluderli automaticamente dalle graduatorie.

1.2.- Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, *“È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al*

canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà" (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)" (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione dell nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

2.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesamente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento. Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi

di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

3.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.

3.1.- La nota prot. n. 25348 del 18.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – che si impugna per mero tuziorismo - non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.

4.1- Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con l'atto gravato (**doc. n. 1**) non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti l'avviso d'avvio del procedimento *ex art. 7 l. n. 241/90*.

La ricorrente, dal canto proprio, qualora avesse ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbe immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbe potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

5-. Difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti, perplessità, contraddittorietà, irrazionalità, disparità di trattamento. Violazione di Legge. Illegittimità derivata.

I vizi di legittimità da cui sono affetti gli atti con i quali la p.a. ha disposto la esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Brescia (classi di concorso ADSS), si riflettono inevitabilmente anche sul decreto 871 del 30/8/2021 (e sugli atti ad esso consequenziali) con cui l'Ufficio Scolastico in attuazione delle disposizioni ministeriali ha pubblicato l'elenco dei soggetti destinatari di incarico di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022, ovvero degli incarichi finalizzati alla assunzione in ruolo ai sensi della previsione contenuta nell'art. 59, comma 4 e ss., del decreto legge 25 maggio 2021 ex art. 59 c.4 del D.L 25 maggio 2021 n. 73 e s.m.i..

Ciò in quanto, il nominativo della ricorrente non è presente tra coloro che hanno diritto all'incarico di assunzione a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo ai sensi della previsione contenuta nell'art. 59, comma 4 e ss., del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Con la citata norma, infatti, il Legislatore ha previsto, che **"in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34**

del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Orbene la ricorrente, con riferimento alla classe di concorso sostegno ADSS è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma e pertanto ha diritto alla assegnazione di un contratto a tempo determinato finalizzato alla assunzione in ruolo, secondo le previsioni indicate dalla norma medesima come innanzi esposte.

Si consideri che l'USP con i provvedimenti qui gravati ha conferito incarico a tutti i docenti presenti nella graduatoria GPS sostegno ADSS prima fascia, in quanto i posti disponibili ai fini della assunzione in ruolo ex art. 59 comma 4 del D.L.73/21, individuati dalla USP nell'elenco allegato al decreto prot. 849 del 13/8/2021, (ovvero in totale 139 per la classe ADSS), eccedono di gran lunga quelli utilmente inseriti nella graduatoria GPS prima fascia sostegno ADSS approvata dall'USP Brescia.

Tanto che l'U.S.P. Brescia con il provvedimento oggetto di gravame (decreto prot. 871 del 30/08/2021) ha provveduto a conferire solo 105 assegnazioni a fronte di 139 posti disponibili individuati con il proprio precedente decreto prot. n. 849 del 13/8/2021, già citato.

Ne consegue che la ricorrente dalla disposta illegittima esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la classe di concorso sostegno ADSS sta certamente subendo un ulteriore grave pregiudizio che ne giustifica il ricorso alla tutela giudiziale.

Valga ribadire all'uopo, che la ricorrente è in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero entro la data di scadenza di aggiornamento delle graduatorie di riferimento, ed in attesa della conclusione della pratica di riconoscimento avviata nei termini, al pari degli altri candidati che pure hanno conseguito il titolo di specializzazione estero nell'a.a. 19/20 e che sebbene ancora in attesa del riconoscimento in Italia del predetto titolo, hanno fatto domanda di inserimento nelle GPS nell'a.s. 20/21 in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 7 co 4 lett e) dell'OM 60/20 (sul punto si rinvia a quanto già ampiamente dedotto nei precedenti punti).

Tali candidati risultano inseriti anche negli elenchi aggiuntivi di I° fascia con riserva di accertamento del titolo e sono inseriti tra i soggetti individuati dell'U.S.P. Brescia quali destinatari di incarico a tempo determinato annuale finalizzato alla immissione in ruolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 comma 4 e ss., del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.

Da tanto l'innegabile quanto illegittima disparità di trattamento nei confronti dell'odierna ricorrente.

ISTANZA EX ART. 41, CO. 4, C.P.A. DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Potenziali soggetti controinteressati nel presente procedimento possono intendersi tutti coloro che risultano inseriti nelle graduatorie di prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi valide per la Provincia di Brescia, quantomeno, relativamente alla classe di concorso "sostegno" ADSS.

Pertanto, all'evidenza, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tali graduatorie si rivela particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, sicché -ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. -si avanza all'Ecc.mo Presidente rispettosa istanza affinché, come già fatto per il ricorso introduttivo, Voglia disporre anche per gli odierni motivi ulteriori ed aggiunti che le notifiche vengano effettuate per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità.

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
chiede

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere nel merito il ricorso introduttivo del presente giudizio nonché il suesteso ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, nel corpo del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile, ed il contributo unificato è dovuto in misura ridotta vertendosi in materia di pubblico impiego

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 28 ottobre 2021

Avv. Danilo Valentino